



COMUNE DI CARINI

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

TESTO DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO

*ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 235 DEL 22/11/95
ANNULLATA PARZIALMENTE DAL CO.RE.CO SEZ.
CENTRALE CON DECISIONE N. 725/82 DEL 22/12/95
RELATIVAMENTE ALL'ART. 8 - AL 4° COMMA DELL'ART.11
LIMITATAMENTE ALLA PAROLA "1" ED ALL'ULTIMO
COMMA DELL'ART.28 ;*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.11 DEL 23/1/97
RISCONTRATA LEGITTIMA DAL CO.RE.CO SEZ. CENTRALE
CON DECISIONE N. 1814/1330 DEL 13/2/97*

INTEGRATO CON DELIBERAZIONI C.C.:

- N.48 DEL 26/03/98 riscontrata legittima dal. Co.re.co Sez. Centrale
n° 2560/2394 del 23.04.98*
- N.76 DEL 16/04/98 riscontrata legittima dal. Co.re.co Sez. Centrale
n°3691/3417 del 14.05.98*

INDICE REGOLAMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DEL REGOLAMENTO

ART. 1	- Generalità	pag. 6
ART. 2	- Interpretazione del Regolamento	pag. 6

CAPO II DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3	- Prima convocazione successiva alla elezione	pag. 7
ART. 4	- Giuramento dei Consiglieri	pag. 7

CAPO III DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5	- Adempimenti della prima adunanza	pag. 8
ART. 6	- Elezioni del Presidente e del Vice Presidente	pag. 8
ART. 7	- Attribuzione del Presidente del Consiglio	pag. 8
ART. 8	- Cessazione della carica di Presidente	pag. 9
ART. 9	- Dovere di informazione da parte dei Consiglieri	pag. 9
ART.10	- Diritto dei Consiglieri Comunali all'informazione	pag. 9

CAPO IV DEI GRUPPI CONSILIARI

ART.11	- Costituzione dei Gruppi Consiliari	pag. 11
ART.12	- Conferenza dei Capigruppo	pag. 11
ART.13	- Locali per i gruppi Consiliari	pag. 12

CAPO V DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14	- Modalità	pag. 13
----------------	------------	---------

CAPO VI DELLE CONVOCAZIONI DELLE ADUNANZE

ART. 15	- Sede delle adunanze	pag. 14
ART. 16	- Riunioni del Consiglio	pag. 14
ART. 17	- Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 14
ART. 18	- Ordine del giorno	pag. 15

ART. 19	- Deposito degli atti	pag. 16
----------------	-----------------------	---------

**CAPO VII
DELLA PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

ART. 20	- Generalità	pag. 17
ART. 21	- Adunanze segrete	pag. 17
ART. 22	- Adunanze aperte	pag. 18
ART. 23	- Accesso all'aula consiliare	pag. 18

**CAPO VIII
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE**

ART. 24	- Modalità	pag. 19
----------------	------------	---------

**CAPO IX
DELL'ORDINE DEI LAVORI**

ART. 25	- Apertura della seduta	pag. 20
ART. 26	- Numero legale delle sedute	pag. 20
ART. 27	- Decadenza dei Cons. per mancata partecipazione al consiglio	pag. 21
ART. 28	- Il Segretario del Consiglio Comunale	pag. 21
ART. 29	- Nomina scrutatori	pag. 21
ART. 30	- Approvazione verbale seduta precedente	pag. 21
ART. 31	- Comunicazione del Presidente	pag. 21
ART. 32	- Trattazione degli argomenti all'o.d.g.	pag. 22
ART. 33	- Inversione dell'o.d.g.	pag. 22
ART. 34	- Ordine nella trattazione dell'argomento	pag. 23
ART. 35	- Termine delle adunanze	pag. 23
ART. 36	- Redazione del verbale	pag. 23

**CAPO X
DELLE DELIBERAZIONI**

ART. 37	- Diritto di iniziativa	pag. 25
ART. 38	- Esame in Commissione	pag. 25
ART. 39	- Emendamenti e subemendamenti	pag. 26
ART. 40	- Discussione in Assemblea	pag. 26

**CAPO XI
DELLA DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E NELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

ART. 41	- Intervento dei Consiglieri nella discussione generale	pag. 28
ART. 42	- Richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale	pag. 29
ART. 43	- Questioni pregiudiziali e richiesta di sospensiva	pag. 29
ART. 44	- Chiusura della discussione	pag. 30
ART. 45	- Dichiarazione di voto	pag. 30

CAPO XII DELLE VOTAZIONI

ART. 46	- Modalità generali	pag. 31
ART. 47	- votazione palese	pag. 31
ART. 48	- votazione per appello nominale	pag. 32
ART. 49	- votazione per scrutinio segreto	pag. 32
ART. 50	- annullamento e ripetizione della votazione	pag. 33
ART. 51	- maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni	pag. 33
ART. 52	- Esito delle votazioni	pag. 33
ART. 53	- Deliberazioni immediatamente esecutive	pag. 34

PARTE II

COMMISSIONE CONSILIARE

CAPO XIII DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 54	- Elezioni delle Commissioni	pag. 36
ART. 55	- Competenze delle Commissioni	pag. 36
ART. 56	- Prima seduta delle Commissioni	pag. 37
ART. 57	- Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag. 38
ART. 58	- Partecipazione ai lavori delle Commissioni	pag. 38
ART. 59	- Programma e o.d.g. delle Commissioni	pag. 39
ART. 60	- Funzionamento delle Commissioni	pag. 39
ART. 61	- Decadenza	pag. 40

CAPO XIV DELLE COMMISSIONI SPECIALI

ART. 62	- Commissione di inchiesta	pag. 41
ART. 63	- Commissioni di studio	Pag. 42
ART. 63 BIS	- Dimissioni del Consigliere	Pag. 42

PARTE III

PROCEDURE DI INFORMAZIONI INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO XV DELLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

ART. 64	- Generalità	pag. 44
ART. 65	- Contenuto e trattazione delle interrogazioni	pag. 44
ART. 66	- Contenuto e trattazione delle mozioni	pag. 45
ART. 67	- Trattazione congiunta di interrogazioni e mozioni	pag. 45
ART. 68	- Audizioni	pag. 45

CAPO XVI NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 69	- Modifiche al Regolamento	pag. 47
ART. 70	- Entrata in vigore	pag. 47

PARTE I

*NORME PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE*

CAPO I DEL REGOLAMENTO

ART. 1 GENERALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, ispirandosi alle leggi vigenti, allo Statuto Comunale ed ai Regolamenti Comunali. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
2. L'adeguamento a norme sopravvenute è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni a norma del Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'o.d.g., sollevate dai Consiglieri nel corso delle adunanze, qualora vengano dal Presidente ritenute sussistenti, sono rimesse alla decisione della conferenza dei Capigruppo, che viene riunita seduta stante dopo sospensione della seduta.
2. Qualora la soluzione non risulti possibile il Presidente, ripresi i lavori, rinvia la trattazione dell'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

CAPO II

DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3

PRIMA CONVOCAZIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la Presidenza provvisoria dell'Assemblea fino alla elezione del Presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti il Segretario Comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale agli Enti Locali per il controllo sostitutivo.

ART. 4

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del Consiglio Comunale, presta giuramento con la seguente formula: **“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE”**.
2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. Con la prestazione del giuramento i Consiglieri Comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
4. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza, per giustificato motivo, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Del giuramento si redige processo verbale.
6. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

CAPO III

DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo Consiglio.

ART. 6

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale, sempre nel corso della prima seduta, procede, con votazione separate, all'elezione, fra i consiglieri comunali in carica, del Presidente e del Vice Presidente.
2. Per le suddette elezioni è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ; in successiva votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Se a seguito di dimissioni o per altra causa si verifica la vacanza di una delle suddette cariche, il Consiglio Comunale provvede, con le modalità stabilite nel comma precedente, alla sua elezione nella prima seduta successiva del Consiglio e comunque, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi della vacanza.
4. Il Presidente appena eletto, assume la presidenza del Consiglio.

ART. 7

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio Comunale :
 - rappresenta l'intero Consiglio ;
 - convoca e presiede l'assemblea consiliare;
 - mantiene l'ordine ;
 - garantisce l'osservanza del regolamento, nel rispetto delle norme in esso contenute ;
 - predisporre l'o.d.g. delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Sindaco, dei Capi ripartizione nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dallo statuto ;
 - ricevere le determinazioni delle Commissioni consiliari e le porta a conoscenza del Consiglio ;
 - apre e dirige i lavori ; pone, secondo l'o.d.g., le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare ;
 - stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato ;
 - dichiara chiusa la discussione sui diversi punti dell'o.d.g. ;
 - chiede, per le proposte di deliberazione che non gli pervengono dal Sindaco, al Segretario Generale la cura della predisposizione delle proposte di deliberazione.
 - ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'o.d.g. o per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge

- e dal presente regolamento, e di limitare l'accesso al pubblico;
- esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge e dal presente regolamento ;
2. Al Presidente del Consiglio vengono assegnati locali ed attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'Ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la presidenza é assunta dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
 4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente ed è a tal fine convocato ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

ART. 8
CESSAZIONE DELLA CARICA DI PRESIDENTE

(Art. Annullato dal CO.RE.CO con decisione n. 725/82 del 05/02/96)

ART. 9
DOVERE DI INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono informare il Presidente il quale è tenuto a riferirne al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione.
2. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.
3. L'omissione dell'informazione al Presidente comporta una censura da parte del Consiglio di cui va fatta menzione nel processo verbale della seduta.

ART. 10
DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL'INFORMAZIONE

1. I Consiglieri hanno diritto di :
 - prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale, dalle aziende ed Enti da questa dipendenti o controllati ;
 - avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato ;
 - ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti ;
 - ricevere dal Presidente del Consiglio la comunicazione del Segretario Generale dell'avvenuto deposito della dimissione del Sindaco ;
 - a richiesta del Consigliere l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta sarà allo stesso notificato ogni 15 giorni. (atto C.C. n.48 del 26/03/98) ;

- ricevere dal Sindaco circostanziata relazione sulle ragioni dell'eventuale provvedimento di revoca di uno o più componenti della Giunta, entro sette giorni dal provvedimento, in merito al quale il Consiglio può esprimere le proprie valutazioni ;
- ricevere comunicazione dal Presidente del Consiglio sulle eventuali sostituzioni o nomine di nuovi Assessori ;
- Avere trasmessa dal Sindaco, annualmente, una dettagliate relazione, scritta sull'attività degli esperti da lui nominati.

2. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto, derivante dai compiti istituzionali cui sono preposti.
3. Qualora i Consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al Sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

CAPO IV DEI GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Entro quindici giorni dalla prima seduta o dalla surroga, ogni Consigliere è tenuto a comunicare per iscritto alla Presidenza il Gruppo al quale intende appartenere.
3. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto ciascun Gruppo Consiliare si riunisce per l'elezione di un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nelle liste cui il Gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano di età.
4. Ciascun Gruppo è formato da almeno tre unità ; se tuttavia una lista è rappresentata da due Consiglieri, questi possono formare Gruppo Consiliare.
5. Il Consigliere che non dà comunicazione d'appartenenza ad un Gruppo Consiliare si intende appartenere all'unico gruppo misto.
6. Entro quindici giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi nonché i nomi dei Capi Gruppi Consiliari.
7. Il Consigliere che si distacca da un Gruppo regolarmente costituito e non aderisce ad altri Gruppi si intende appartenere all'unico Gruppo Misto. Qualora aderisca ad altro Gruppo ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
8. Nuovi Gruppi Consiliari, di almeno tre unità, possono costituirsi nel corso della vita consiliare.

ART. 12 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente, e dai Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, mediante modifica da effettuare almeno due giorni prima, su propria determinazione o su richiesta del Sindaco o di due Capigruppo, per esaminare o programmare eventualmente lo svolgimento dei lavori e predisporre il calendario delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. La riunione è valida quando dai Capigruppo risulta rappresentata la maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. La Conferenza dei Capigruppo dovrà comunque essere convocata almeno 4 volte all'anno e tutte le altre volte che è necessario secondo quanto stabilito dal comma precedente.

4. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei Consiglieri rappresentati dai rispettivi Capigruppo. Il Presidente esprime il proprio voto in caso di parità.
5. Il Sindaco viene informato della data, dell'ora e del luogo di convocazione della Conferenza e può, se invitato, parteciparvi o farvi partecipare un proprio delegato, senza diritto di voto.
6. Alla conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni. Ciascun Capogruppo può delegare, con comunicazione scritta, un proprio sostituto scelto tra i Consiglieri Comunali del proprio Gruppo.
7. Le proposte e i pareri della Conferenza sono dal Presidente illustrati all'Assemblea Consiliare.

ART. 13
LOCALI PER I GRUPPI CONSILIARI

1. Per l'espletamento delle loro funzioni i gruppi consiliari devono disporre di uno o più locali del Comune in modo che sia ad essi consentito di riunirsi.
2. I locali devono essere forniti di telefono, di attrezzature e di strutture idonee e di personale addetto.

CAPO V
DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14
MODALITÀ

1. Il Consiglio Comunale può organizzare i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e i Presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la conferenza dei Capigruppo per predisporre il programma dei lavori del Consiglio e stabilire le priorità degli affari da trattare in un periodo prestabilito.
2. Il programma viene approvato dalla Conferenza dei Capigruppo all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'accordo unanime il Presidente predispone il programma tenuto conto degli orientamenti prevalenti e di quelli che risultano in minoranza. Il programma così predisposto viene proposto al Consiglio Comunale nella successiva seduta e posto in votazione per la sua approvazione. Se all'atto della proposizione un Consigliere si oppone, il Consiglio Comunale delibera sentito un oratore per ciascun Gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'adozione di un calendario dei lavori Consiliari. Tale calendario viene approvato con le modalità usate per l'adozione del programma.
4. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma ed al calendario, presentate da un capogruppo, si applica la stessa procedura prevista per l'approvazione.
5. Entro le due settimane precedenti la scadenza di ciascun programma, può essere predisposto con modalità analoghe del precedente, il programma successivo.

CAPO VI DELLA CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE

ART. 15 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di regola, presso la sede Comunale, nell'apposita sala Consiliare, nella quale, oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti della Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
2. Apposito spazio deve essere destinato, al pubblico, con accesso autonomo ed in zona separata da quella destinata ai Consiglieri, alla Presidenza ed alla Giunta.
3. Ove possibile, spazio adeguato all'interno dell'aula consiliare deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
4. Il Presidente, ovvero la Conferenza dei Capigruppo, sentiti il Sindaco, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia, motivato da ragioni di carattere sociale che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
5. Il giorno nel quale si chiede l'adunanza viene esposta la bandiera dello Stato, presso il Palazzo Comunale.

ART. 16 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale si riunisce per l'esercizio delle sue funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni ove la richiesta sia attivata specificamente dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri secondo l'art.20 comma I, L.R. 26/08/92, n.7
2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
3. Il Consiglio per quanto attiene al precedente comma 2° esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità ed urgenza e, ove non li ravvisi, può rinviare la trattazione dell'affare ad altra seduta.

ART. 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve indicare l'ora, la data, il luogo in cui si svolgerà la seduta Consiliare e l'ordine del giorno che verrà svolto.

3. L'ordine del giorno, inserito o allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante, deve indicare chiaramente l'ordine degli argomenti da trattare ed i relativi estremi e riferimenti deliberativi e/o legislativi.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. L'avviso di convocazione è notificato al domicilio dei Consiglieri, tramite Messo Comunale, almeno cinque giorni prima della convocazione e ventiquattro ore prima dell'adunanza convocata d'urgenza.
6. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli indicati nell'o.d.g., devono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti nel comma precedente.
7. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
8. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario Generale e sono portati a conoscenza della cittadinanza, mediante pubblicazione, nei termini stabiliti dai commi precedenti, all'albo del Comune.

ART. 18 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentiti, nei modi che riterrà opportuno il Sindaco, i Presidenti delle Commissioni permanenti e la conferenza dei Capigruppo. Il Presidente formula l'ordine del giorno in base alle esigenze previste dalle leggi, dallo Statuto, dal Regolamento, dal programma, dal calendario e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, quindi alle proposte delle Commissioni consiliari ed infine alle proposte dei singoli Consiglieri. Nella suddetta formulazione il presidente deve tenere conto di portare all'esaurimento gli affari da trattare anche con tante sedute successive.
2. Il Consigliere che voglia iscrivere all'o.d.g. una proposta di delibera invia al Presidente il testo della stessa, accompagnata, ove necessario, da una relazione illustrativa. A tal fine, tale proposta per essere oggetto di esame viene rimessa dal Presidente al Sindaco il quale attiva gli uffici per i prescritti pareri secondo l'art.53 della Legge 142/90.
3. L'istruttoria di cui al comma precedente dovrà concludersi entro venti giorni dalla data di attivazione del procedimento da parte del Sindaco. Se l'istruttoria si conclude sfavorevolmente, il Presidente lo comunica al Consigliere proponente. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente il Presidente pone la proposta di delibera all'o.d.g. della prima convocazione utile del Consiglio e richiede il parere alla Commissione Consiliare competente per materia.

4. Le proposte delle Commissioni e dei Consiglieri vengono di norma poste all'o.d.g. secondo l'ordine cronologico di presentazione, compatibilmente con la definizione del procedimento istruttorio.
5. Una proposta di delibera firmata da un quinto dei componenti il Consiglio Comunale, deve essere iscritta all'o.d.g. entro venti giorni dalla data di presentazione.

ART. 19
DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Il deposito delle proposte di deliberazioni e dei relativi atti viene fatto presso la Segreteria Generale nelle ore di ufficio. Tali atti, compresi quelli eventualmente richiamati nelle proposte di deliberazioni sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali, per la consultazione e l'immediato rilascio di copia, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate di urgenza o ad argomenti aggiunti all'o.d.g., sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, 5° comma, della legge 8 giugno 1990 n.142, recepiti con l'art.1, comma 1°, lettera 'i' della L.R. 11/12/91, n.48, corredata da tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso della seduta ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di Previsione, del Programma delle opere pubbliche e del Conto consuntivo devono essere depositate nella stessa data di notifica dell'avviso di convocazione.

CAPO VII DELLA PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 20 GENERALITA'

1. Le adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche eccetto il caso in cui sia altrimenti stabilito.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato nell'Albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il segretario Generale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'o.d.g. delle adunanze sono pubblicati all'Albo Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Entro i termini previsti dalla consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'o.d.g. delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della Segreteria Generale, assicurandone il tempestivo recapito :
 - Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - Al Difensore Civico ;
 - Ai responsabili degli Uffici e Servizi Comunali ;
 - Agli Organi di informazione (stampa radiotelevisione) che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.
5. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio Comunale, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti ed il ricorso ad ogni altro mezzo idoneo a rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'o.d.g., quali viene attribuita speciale rilevanza.

ART. 21 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale e delle Commissioni si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminanti fatti e circostanze che richiedono valutazioni di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'o.d.g. dell'adunanza.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i Consiglieri ed il Segretario Generale.
4. Nel verbale delle adunanze segrete non debbono essere riportati i nomi degli oratori.

ART. 22
ADUNANZE APERTE

1. Qualora sorgano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso inerente alla condizione di straordinarietà verificatasi.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentante.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 23
ACCESSO NELL'AULA CONSILIARE

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti della Giunta, del Segretario Generale e dei dipendenti assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'o.d.g.
2. Non è ammessa l'introduzione di armi all'interno dell'aula consiliare.
3. Apposito spazio dell'aula è riservato ai giornalisti e tecnici degli organi di informazione compatibilmente con gli spazi disponibili.

CAPO VIII DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

ART. 24 MODALITA'

1. Quando nel corso della discussione un Consigliere è accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, lo stesso può chiedere al Presidente di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla Commissione viene assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio Comunale, il quale ne prende atto senza dibattito né votazione. La Commissione è composta da tre Consiglieri Comunali eletti a scrutinio segreto con voto limitato a uno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazione al Consiglio alla fine della seduta o anche subito a giudizio del Presidente. Il Presidente può disporre la revoca del richiamo.
4. Qualora un Consigliere nonostante il richiamo persista nel suo atteggiamento o, nei casi gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente pronuncia la censura. Si applica per la censura quanto previsto dal comma precedente.
5. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In tal caso la seduta si intende convocata per il giorno seguente non festivo con lo stesso ordine del giorno e alla stessa ora di convocazione della seduta sospesa.
6. Durante la seduta, le persone ammesse nella tribuna debbono stare sedute ed in silenzio astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione. Gli agenti di servizio, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fa sgombrare la tribuna quando non si possa individuare chi ha causato il disordine.
7. Durante la seduta non è consentito l'uso di apparecchi quali ricetrasmittenti, telefoni portatili e quant'altro sia in grado di arrecare disturbo alla discussione.

CAPO IX DELL'ORDINE DEI LAVORI

ART. 25 APERTURA DEI LAVORI

1. Trascorsa mezz'ora di tolleranza, dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, hanno inizio i lavori con la Presidenza del soggetto presente legittimato alla direzione dei lavori.
2. La verifica del numero legale, ai fini della sospensione della seduta prevista dall'art. 30 della L.R. 6 marzo 1986 n.9 e successive modifiche ed integrazioni, ha luogo al momento dell'effettuazione della votazione, dell'affare trattato, tranne che non venga richiesta in momenti diversi.

ART. 26 NUMERO LEGALE DELLE SEDUTE

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. La verifica del numero dei Consiglieri necessario alla validità della deliberazione avviene quando il Consiglio o la Commissione siano chiamati a deliberare e non nella ipotesi di attività diversa.
2. I Consiglieri che durante la seduta si allontanano dall'aula o ne facciano ingresso, sono tenuti a comunicarlo alla Presidenza.
3. Qualora, prima che l'attività abbia inizio ed anche dopo che sia parzialmente iniziata, si rilevi la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per rendere valida la deliberazione, il Presidente sospende per un'ora la seduta. Se, trascorsa l'ora, risulta assente il numero di Consiglieri necessari, il presidente toglie la seduta e la rinvia al giorno successivo, alla medesima ora e con il medesimo o.d.g..
4. Se trascorsa l'ora di sospensione, risulti il "quorum" richiesto per la validità della deliberazione, la seduta prosegue, l'ulteriore mancanza del "quorum" comporta il rinvio della seduta che risulta riconvocata come da comma precedente.
5. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
6. Nella seduta di cui al superiore comma non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'o.d.g..
7. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere della adunanza nella quale è stato disposto il rinvio.

ART. 27
DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER MANCATA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica, a norma dell'art.71 dello Statuto, comma 5, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.

ART. 28
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Segretario Generale del Comune è Segretario del Consiglio Comunale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretariato sono svolte dal Vice Segretario Generale del Comune.
2. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale non possono svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all'art.176 dell'ordinamento degli enti locali (L.R. 15.3.63 n.16) o per decisione presa all'unanimità dal Consiglio, per motivi di opportunità, e con riferimento ad un determinato argomento.

ART. 29
NOMINA SCRUTATORI

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'Assemblea, designa tre Consiglieri, per l'espletamento delle funzioni di scrutatori.

ART. 30
APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. All'inizio della seduta si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente. Il Presidente chiede ai Consiglieri se abbiano osservazioni da porre sul testo depositato. Le eventuali opportune richieste di rettifica alle proprie dichiarazioni vengono presentate per iscritto al Presidente ed inserite a verbale.

ART. 31
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente :
 - a) effettua quelle comunicazioni che sono di interesse del Consiglio Comunale, comprese quelle concernenti provvedimenti penali a carico dei dipendenti e dei Consiglieri ;
 - b) comunica le eventuali pronunce di annullamento e delle richieste di chiarimenti da parte degli organi di controllo, concernenti deliberazioni adottate dal Consiglio ;

- c) comunica le risposte alle interrogazioni richieste per iscritto ;
 - d) comunica i messaggi e le lettere, omettendo la lettura di anonimi o scritti sconvenienti, che vengono poi trasmesse alla Commissione competente presso la quale ogni Consigliere può prenderne cognizione ;
 - e) dà lettura delle interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazione pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
2. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti.
 3. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti e se il Presidente concede la parola si applica la disposizione precedente.
 4. Dopo le comunicazioni avviene la trattazione delle interrogazioni, qualora quest'ultime non siano state trattate all'inizio della seduta.
 5. Lo svolgimento delle interrogazioni, deve rientrare nei primi sessanta minuti della seduta, successiva all'approvazione del verbale seduta precedente e alle comunicazioni.
 6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore e le Varianti Generali, non sono effettuate le comunicazioni e non avviene la trattazione delle interrogazioni.

ART. 32

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'O.D.G.

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'o.d.g.
3. Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dalla L.R. n. 48/91, su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria nonché del Segretario generale sotto il profilo di legittimità.

ART. 33

INVERSIONE DELL'O.D.G.

1. Su proposta del Presidente o di uno o più Consiglieri può essere :
 - a) deliberata l'inversione dell'ordine del giorno con riferimento ad una o più questioni scritte ;
 - b) ritirati o rinviati a successive sedute singoli punti all'o.d.g. ;
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un Consigliere per ciascun gruppo.

3. La proposta viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 34 ORDINE DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno procede con il seguente ordine :
 - a) discussione generale ;
 - b) discussione particolare sugli articoli, capitoli o voci della proposta o argomento, sugli emendamenti e subemendamenti ;
 - c) votazione sugli emendamenti e subemendamenti e sugli articoli ;
 - d) illustrazione e votazione degli ordini del giorno ;
 - e) votazione sull'intera proposta.

ART. 35 TERMINE DELLE ADUNANZE

1. L'ora entro cui va conclusa l'adunanza viene stabilita dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una adunanza, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'o.d.g. o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Non ultimandosi, nel giorno indicato nell'avviso di convocazione, la trattazione degli affari iscritti all'o.d.g. sarà continuata nei giorni successivi previsti nell'avviso di convocazione ovvero sarà rinviata a successiva seduta.

ART. 36 REDAZIONE DEL VERBALE

1. Il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle sedute avvalendosi del personale all'uopo incaricato.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Nel verbale debbono essere indicati gli interventi, ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente, dal Consigliere Anziano per numero di preferenza tra i presenti e dal Segretario.
5. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri subito dopo la sua redazione, comunque almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

6. Il verbale è approvato nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.
7. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
8. La votazione sull'approvazione del processo verbale è effettuata per alzata e seduta e richiede il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
9. Se nella seduta nella quale deve provvedersi all'approvazione del processo verbale sono poste all'o.d.g. soltanto interrogazioni ed interpellanze, l'approvazione del processo verbale è rinviata alla seduta successiva.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio Comunale a cura del Segretario Generale, chiunque può ottenere copia. Il rilascio di copie e certificazioni desunte dai predetti verbali è di competenza del Segretario Generale.

CAPO X DELLE DELIBERAZIONI

ART. 37 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Presidente, ai Consiglieri ed al Sindaco, mediante la presentazione di proposte di delibera. Il Presidente e i Consiglieri hanno altresì diritto di presentare emendamenti alle proposte di delibera iscritte all'o.d.g.
2. La delibera proposta da uno o più Consiglieri, unitamente alla relazione allegata, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente che esprime il parere in merito, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 19, comma 3° del presente regolamento. Il Consigliere o il primo firmatario della proposta di delibera va avvertito della discussione in Commissione, qualora non ne sia membro, ove può intervenire per relazionare ma senza diritto di voto, può inoltre essere nominato dalla Commissione relatore per la discussione in Assemblea.
3. La proposta di delibera formulata da una Commissione viene trasmessa al Presidente del Consiglio, che la rimette al Sindaco per l'attivazione della procedura di cui al citato art. 19, comma 3°. Il presidente del Consiglio, pone la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile, compatibilmente con le esigenze poste dal programma e dal calendario dei lavori del Consiglio Comunale. La Commissione nomina il relatore per la discussione in Assemblea.
4. La deliberazione proposta dal Sindaco all'Assemblea consiliare, indirizzata al Presidente del Consiglio, viene da questi trasmessa alla Commissione consiliare competente. La Commissione può disporre l'audizione dell'Assessore incaricato al settore di competenza della delibera, che interviene per relazionare. La Commissione esprime il proprio parere e formula le eventuali proposte di modifica al testo, nomina inoltre il relatore per l'Assemblea.

ART. 38 ESAME IN COMMISSIONE

1. L'esame preliminare delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale spetta alle Commissioni competenti per materia.
2. Se la Commissione reputa la propria non competenza, la comunica al Presidente del Consiglio.
3. Nel caso in cui più Commissioni si ritengono competenti decide il Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti di Commissione.
4. Il Presidente di una Commissione può richiedere per la trattazione di particolari affari il parere di altra Commissione.
5. Qualora un progetto di delibera assegnato all'esame di una Commissione rechi disposizioni che investano in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente del Consiglio può stabilire che il parere di quest'ultima sia allegato alla relazione scritta per l'Assemblea Consiliare.

6. Il parere richiesto alla Commissione va comunicato entro dieci giorni o cinque per i pareri urgenti. Il parere viene rimesso, per iscritto, al Presidente del Consiglio ed allegato alla proposta di delibera.
7. Si prescinde comunque dal parere ove esso non sia reso entro termini stabiliti dal comma precedente.

ART. 39 EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche di emendamenti.
3. Tali strumenti sono presentati, esclusivamente per iscritto, al Presidente due giorni prima dell'adunanza, per essere oggetto, tramite il Sindaco, di esame e di suppletivi pareri secondo l'art. 53 della legge n. 142/90. Nell'ipotesi di urgenza tale presentazione comporta da parte del Presidente del Consiglio l'utile differimento dei lavori consiliari.
4. Il Consigliere proponente può ritirare il proprio emendamento che può essere recepito da altro Consigliere.
5. Il Consigliere può illustrare l'emendamento presentandolo, nella formulazione scritta, prima della relativa variazione.

ART. 40 DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA

1. La discussione in Assemblea delle proposte di delibera comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione particolareggiata.
2. La discussione sulle linee generali consiste nell'intervento, per non più di venti minuti:
 - del relatore, consigliere proponente;
 - del relatore della Commissione;
 - dell'Assessore, nel caso di proposta di Giunta;
 - di un Consigliere per Gruppo, per non più di 15 minuti;
 - di tutti i restanti Consiglieri richiedenti la parola, per non più di dieci minuti ciascuno.
3. Agli interventi del Presidente segue la replica del relatore per non più di dieci minuti, quindi, la controreplica di un Consigliere per gruppo, ai Consiglieri che dissentano dalla posizione del proprio Gruppo od intendano precisare la propria posizione, rispettivamente per non più di cinque minuti. Esauriti gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione.
4. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione particolareggiata degli articoli o dei titoli, o delle parti cui è divisa la delibera. La modalità di suddivisione della delibera viene prescelta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente, di un quinto dei Consiglieri o di un Capogruppo, senza discussione. La proposta di delibera, così suddivisa, viene discussa secondo l'ordine previsto dallo schema di delibera presentato.

5. Posto che sia stato l'oggetto della discussione ciascun Consigliere può intervenire nella stessa una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, illustrandoli contestualmente e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi da altri presentati.
6. Ciascun Consigliere può inoltre intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione particolareggiata, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti.
7. Esauriti gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione particolareggiata e l'Assemblea procede alla votazione degli articoli emendati. Su ciascuno articolo o emendamento o subemendamento o articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto ad un solo Consigliere per gruppo e per non più di cinque minuti. E' inoltre data la parola a chi dissenta dal proprio Gruppo o intenda precisare la propria posizione, per un tempo analogo.
8. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo, previa attivazione del procedimento di cui al precedente art. 39. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Gli emendamenti sono votati in ordine di presentazione. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.
9. Terminata la votazione degli emendamenti e degli articoli emendati, si procede alla votazione delle parti, commi, o articoli di cui si compone la delibera. La suddivisione da adottare per la votazione del testo della delibera, viene prescelta a maggioranza dell'Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri, senza discussione.
10. Terminata la votazione delle parti di cui si compone la delibera, si procede alla votazione complessiva.
11. E' data facoltà alla Conferenza dei Capigruppo di stabilire criteri e modalità difformi dal regolamento, per la disciplina delle discussioni Assembleari in occasione di particolari sedute, quali quelle relative alla discussione del Bilancio di previsione, del Conto Consuntivo, delle relazioni della Giunta, della relazione dei Revisori dei Conti, della relazione del Difensore Civico ed in caso di audizione del Sindaco, del Segretario Generale o dei Capi Ripartizione.
12. Nella seduta di discussione dei Bilanci, avendo avuto a disposizione, ciascun Consigliere, copia degli atti di Bilancio, viene omessa la lettura integrale degli stessi.

CAPO XI

DELLA DISCUSSIONE NEL CONSIGLIO COMUNALE E NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 41

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI NELLA DISCUSSIONE GENERALE

1. Nessuno può parlare se non abbia avuto la parola dal Presidente. Gli oratori parlano dal banco, in piedi e rivolti al Presidente, salvo che, per particolari ragioni, non siano dallo stesso autorizzati a parlare rimanendo seduti.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri che abbiano ottenuto la parola dal Presidente. La parola è concessa ai Consiglieri Comunali a turno seguendo l'ordine di precedenza, alternando, ove possibile, interventi a favore e contrari all'argomento in discussione.
3. Salvo i termini più brevi previsti dal presente regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i venti minuti. Trascorso il termine il Presidente, richiamato l'oratore due volte a concludere, gli toglie la parola.
4. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola all'oratore, che richiamato due volte ad attenersi alla questione, seguiti a discostarsene.
5. Nessuno può interrompere il Consigliere mentre parla, fatta eccezione per il Presidente, il quale può intervenire per dare spiegazioni o chiarimenti.
6. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.
7. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
8. Se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda, il Presidente ha facoltà di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti dal regolamento per la durata degli interventi.
9. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione generale una seconda volta per non più di dieci minuti. Se il Consigliere iscritto a parlare non è presente in aula o rinuncia decade dalla facoltà di intervenire nella discussione generale.
10. Nessun Consigliere può parlare per più di due volte sullo stesso argomento in discussione se non:
 - per richiamo al regolamento;
 - per fatto personale;
 - per mozione d'ordine;

salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima della discussione.

ART. 42
RICHIAMO AL REGOLAMENTO, PER MOZIONI D'ORDINE
O PER FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo, insiste la questione è proposta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire per dieci minuti, un Consigliere a favore ed un contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrari a quelle espresse.
5. Il Presidente, se ravvisa la sussistenza della richiesta, concede la parola al richiedente, che deve indicare in che cosa tale fatto consiste, in caso contrario, se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di parlare per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
6. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.
7. I richiami al regolamento per mozione d'ordine hanno la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Sul richiamo ha facoltà di parola un oratore per Gruppo, per non più di cinque minuti. Se il Consiglio o la Commissione sono chiamati dal Presidente a decidere su detti richiami, la votazione ha luogo per alzata e seduta.

ART. 43
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

1. E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscano.
4. Il Presidente può ammettere tali questioni nel corso della discussione qualora la presentazione di tali strumenti sia giustificata da nuovi elementi sorti dopo l'inizio del dibattito.
5. Nella discussione sulla questione pregiudiziale o sospensiva può parlare un Consigliere per Gruppo, per non oltre cinque minuti. La votazione avviene per alzata e seduta.

6. Nel corso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, ha facoltà di parola un Consigliere di ciascun gruppo e per non oltre cinque minuti. Qualora il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati dai Consiglieri dello stesso gruppo, può prendere la parola un proponente di ciascuna questione del medesimo Gruppo. La votazione avviene per alzata e seduta.
7. In caso di concorso di più questioni sospensive, comunque motivate, ha luogo un'unica discussione, può prendere la parola un Consigliere per Gruppo per non oltre cinque minuti. Il Consiglio o la Commissione, decide con unica votazione palese sulla sospensiva, e poi, se la questione è approvata, sulla scadenza.
8. La questione pregiudiziale e sospensiva non è proponibile per gli emendamenti.

ART. 44 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La chiusura di una discussione può essere deliberata su richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri, allorquando gli interventi assumano carattere pretestuoso dilazionatorio.
2. Sulla chiusura può parlare un oratore di ciascun gruppo per non più di cinque minuti. La chiusura della discussione può avvenire solo dopo che sia stata concessa facoltà di parola ad un Consigliere per gruppo.
3. Dopo che è stata deliberata la chiusura hanno la facoltà di parola un Consigliere per ogni gruppo ed i Consiglieri che intendono dissentire dalle posizioni del proprio gruppo, tali interventi vanno limitati entro il termine di cinque minuti.

ART. 45 DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Ogni volta che il Consiglio o la Commissione stiano per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i Consiglieri hanno facoltà di parlare per dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Parimenti ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sarà dato atto nel processo verbale.

CAPO XII DELLE VOTAZIONI

ART. 46 MODALITÀ GENERALI

1. All'inizio di ciascuna seduta, dopo aver effettuato l'appello, il Presidente sceglie tre scrutatori fra i membri del consiglio. La minoranza viene possibilmente rappresentata con un proprio Consigliere tra gli scrutatori. L'esito e la regolarità di tutte le votazioni sono accertati dal Presidente con l'assistenza dei predetti scrutatori mediante verifica della validità delle schede e conteggio dei voti. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato sempre con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
2. Ogni proposta di delibera comporta distinta votazione.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata e seduta o per appello nominale. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna apposita scheda.
4. Il Consiglio Comunale e le Commissioni votano normalmente per alzata e seduta a meno che sia richiesta la votazione per appello nominale o sia prescritta la votazione a scrutinio segreto.
5. E' consentito altresì, sia per le votazioni per le quali è previsto il voto palese sia per quelle cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 47 VOTAZIONE PALESE

1. La votazione palese ha luogo per alzata e seduta, per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. Il Presidente pone in votazione la deliberazione proposta, invitando a votare prima i favorevoli, quindi i contrari ed infine gli astenuti.
4. Controllato l'esito della votazione, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

6. Non è consentito l'ingresso in aula dei Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
7. I Consiglieri che votano contro la deliberazione e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 48
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione in forma palese, per appello nominale, si effettua quando sia prescritto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla delibera proposta e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce.
4. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.
6. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere è annotato a verbale.

ART. 49
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. La votazione segreta è effettuata per mezzo di apposite schede predisposte dalla Segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
3. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominati debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
4. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da un scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio comunale, le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

ART. 50

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ART. 51

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica nella prima votazione.
In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, prevede, per l'elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

ART.52

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata a maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la votazione ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula " Il Consiglio ha approvato" oppure " Il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e l'identità degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero di voti attenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 53

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, in caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, possono essere dichiarate urgenti e immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.
2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

PARTE II

COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO XIII

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 54 ELEZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Sono istituite per tutta la durata in carica del Consiglio Comunale tre Commissioni Consiliari permanenti, aventi funzioni consultive ed ispettive di approfondimento, ciascuna composta da cinque Consiglieri in carica.
2. Nella prima seduta utile successiva a quella dell'insediamento del Consiglio Comunale e non oltre venti giorni da questa, il Consiglio procede all'elezione dei componenti delle tre Commissioni Consiliari permanenti.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto in tre distinte votazioni, in ciascuna di esse ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.
4. Risultano eletti i Consiglieri che abbiano riportato in ciascuna votazione il maggiore numero di preferenze individuali. In caso di parità tra due o più consiglieri, risulta eletto chi fra essi sia più anziano per preferenze individuali riportate in sede di elezione del Consiglio Comunale.
5. Nessun Consigliere può far parte contemporaneamente di più di una delle tre Commissioni di cui al presente articolo.

ART.55 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

1. I[^] COMMISSIONE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, CULTURA E SCUOLA, SPORT E TURISMO, PROBLEMI GIOVANILI, SOLIDARIETA' SOCIALE, ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA, IGIENE E SANITA', POLIZIA URBANA:

Ordinamento degli uffici e dei servizi, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni, gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, le convenzioni tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli Organismi di decentramento e di partecipazione, assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende speciali, variazioni circoscrizione territoriale, problematiche di quartieri, istruzione pubblica, problemi scolastici, beni culturali ed ambientali, biblioteca, luoghi di culto, musei, gallerie, manifestazioni culturali varie, sport e turismo, spettacoli d'arte, complesso bandistico, ville e giardini, programmazione ed organizzazione del tempo libero, conservazione e valorizzazione del territorio, problematiche giovanili, programmazione assistenza e beneficenza pubblica, solidarietà sociale ed ogni altra materia affine ed attinente, problemi igienici relativi a tutti i settori comunali, problemi ecologici, sicurezza sociale, nettezza urbana, servizi istituzionali della polizia urbana.

2. II[^] COMMISSIONE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, FINANZE, TESORO E PATRIMONIO, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, LAVORO ED EMIGRAZIONE

Programmazione economica in collaborazione con altre Commissioni interessate, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondo tra capitoli appartenenti a rubriche diverse di bilancio, conti consuntivi, nuovi e maggiori spese, contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, tesoreria ed economato, beni patrimoniali, concessione dei servizi pubblici, partecipazione del Comune Società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Problemi connessi con : agricoltura, artigiano, industria e commercio, cooperazione, difesa del vino d'o.c. e antisofisticazione, lavoro, emigrazione, piano commerciale, ubicazione degli esercizi commerciali, disciplina mercati, commercio all'ingrosso ed al minuto .

3. III^ COMMISSIONE : URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI E VIABILITA' :

Piani territoriali ed urbanistici (limitatamente all'adozione dei piani generali ed attuativi, varianti, approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3 - comma 7 della L.R. 30/4/91, n.15), programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, regolamento edilizio, edilizia, lavori pubblici, demanio pubblico, progettazione di opere pubbliche, approvvigionamento idrico, lavori comunali in economia, cantieri, cimiteri, programmazione della circolazione stradale e viabilità, edifici pubblici, officine e falegnamerie.

4. E' obbligatorio ma non vincolante il parere delle rispettive Commissioni per l'adozione delle deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale concernenti le materie specificate nei commi precedenti.

ART. 56

PRIMA SEDUTA DELLE COMMISSIONI

1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del C.C. entro quindici giorni dell'entrata in vigore della delibera consiliare con cui le Commissioni sono state istituite. Successivamente la convocazione è disposta dai rispettivi Presidenti.
2. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono alla elezione, a scrutini segreto, del Presidente e del Vice Presidente. Ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza. In ciascuna votazione risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità fra due o più Consiglieri risulta eletto chi fra di essi sia più anziano per preferenze individuali riportati in sede di elezione del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, nomina per ciascuna Commissione, su proposta del relativo Presidente, un Segretario scelto tra il personale delle ripartizioni possibilmente secondo il criterio della competenza specifica degli stessi.
4. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.
5. Il Presidente comunica la propria elezione, quella del Vice Presidente e la nomina del Segretario :
 - Al Presidente del C.C. ;
 - Al Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - Al Difensore Civico ;

- Al Segretario Generale.

ART. 57
PRESIDENZA E CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente rappresenta l'intera Commissione, convoca e presiede le riunioni, dirige e modera la discussione, dà la parola e pone le questioni.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di diversa altra causa e lo collabora nell'adempimento delle sue funzioni.
2. Il Segretario della Commissione partecipa alle riunioni curando la redazione del verbale.
3. Le Commissioni vengono convocate dal rispettivo Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente. Su richiesta motivata di due membri, presentata presso l'Ufficio del Segretario della Commissione, il Presidente è tenuto a convocare la medesima entro dieci giorni, con all'ordine del giorno le proposte contenute nella richiesta. In caso di inadempienza la convocazione è disposta dal Vice Presidente o dal Presidente del Consiglio Comunale con procedura d'urgenza.
4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'o.d.g. degli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, ora, luogo della riunione, da notificarsi tramite messo Comunale almeno due giorni liberi non festivi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso può avvenire anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente. Della convocazione è data comunicazione, entro i termini di cui sopra, al Sindaco, agli Assessori delegati alle materie da trattare ed al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e si svolgono in apposita sala. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persona.
6. Al fine di acquisire informazioni utili al proprio mandato o in caso di particolari necessità espresse dalla comunità locale, le riunioni delle Commissioni possono tenersi in luogo differente da quello a ciò deputato.
7. Le riunioni delle Commissioni non possono avvenire nelle medesime ore in cui vi sia seduta Consiliare.

ART. 58
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri che non ne facciano parte, componenti la Giunta Municipale, nonché, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione.

ART. 59
PARTECIPAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI

1. Ciascuna Commissione determina il programma dei propri lavori in conformità al programma dei lavori del Consiglio Comunale. Il programma viene approvato all'unanimità ; qualora non si raggiunga l'accordo unanime il Presidente predispone il programma tenuto conto degli orientamenti prevalenti e di quelli che risultano in minoranza.
2. Il Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio, formula l'ordine del giorno in base al programma ed al calendario della Commissione e del Consiglio Comunale, tenendo conto degli orientamenti prevalenti e di quelli che risultino in minoranza all'interno della Commissione.
3. Il Consigliere che voglia iscrivere all'o.d.g. una propria proposta invia per iscritto il testo della medesima al Segretario della Commissione. Il Presidente può, se lo ritiene opportuno, porre la proposta all'o.d.g.. Nel caso in cui il Presidente non l'abbia iscritta all'o.d.g., il Consigliere proponente può chiedere alla Commissione l'iscrizione all'o.d.g. della propria proposta. La Commissione decide per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può sempre invitare i Presidenti di Commissione ad iscrivere all'o.d.g. uno o più argomenti, in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'o.d.g. sono depositati presso l'Ufficio del Segretario della Commissione, almeno 48 ore prima della riunione.

ART. 60
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle Commissioni competenti per materia gli affari sui quali esse sono chiamate a pronunciarsi, invia inoltre relazioni, documenti, atti, messaggi e lettere pervenute al Consiglio.
2. Le Commissioni si riuniscono per l'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale su cui debbano riferire all'Assemblea.
3. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
4. E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
5. Le Commissioni si riuniscono altresì per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non debbano riferire al Consiglio, per ascoltare e discutere comunicazioni trasmesse dal Presidente del Consiglio, per acquisire elementi informativi, per compiere indagini conoscitive relative :
 - al funzionamento dei servizi e delle competenze del Comune ;
 - alla attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi ;
 - alla gestione di aziende, di istituzioni e di altri organismi dipendenti dal Comune. A tal fine si possono avvalere anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

6. Le Commissioni hanno la facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, proposte sulle materie di propria competenza, possono votare risoluzioni intese ad esprimere il proprio pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine agli argomenti di propria competenza.
7. Il Consiglio Comunale può assegnare alle Commissioni il compito di redigere atti o documenti specificando il termine di tempo massimo entro cui tale incarico va espletato. Detto termine si intende concertato con il Presidente della Commissione interessata.
8. Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le Commissioni, per ogni singolo oggetto di studio e di consultazione o parere da fare, debbono redigere formale verbale di deliberazione redatto a cura del rispettivo dipendente con funzioni di verbalizzante, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dallo stesso dipendente con funzioni di verbalizzante. Dei verbali di deliberazione viene data lettura nella seduta successiva alla quale si riferiscono.
10. Tutti i verbali delle deliberazioni adottate dalle Commissioni vanno rimesse alla Segreteria Generale del Comune, a cura e firma del dipendente con funzione di verbalizzante delle Commissioni medesime, entro dieci giorni, e chiunque può, ottenerne copia.

ART. 61 DECADENZA

1. A richiesta motivata del Presidente, il Consiglio Comunale può deliberare la decadenza di quella Commissione che, regolarmente convocata, non si sia riunita, nella maggioranza dei suoi componenti, per tre sedute consecutive.
2. Allorquando sia stata deliberata la decadenza di una Commissione, il Presidente del Consiglio pone, all'o.d.g della successiva seduta consiliare utile, il rinnovo totale della Commissione.
3. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza della Commissione che non abbia aderito alla richiesta del parere d'obbligo da esprimere.
4. Il Consiglio può dichiarare decaduto ciascun componente di ogni Commissione che non sia intervenuto per cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo.
5. In caso di dimissione, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il Consiglio Comunale procede all'elezione del sostituto nella successiva seduta utile.

CAPO XIV DELLE COMMISSIONI SPECIALI

ART. 62 COMMISSIONI DI INCHIESTA

1. Su proposta del Presidente, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di gravi irregolarità segnalate dal Collegio dei revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - Amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli Uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri Organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione, adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, ed il termine per concluderla per riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore .
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del difensore Civico, del Segretario Generale, dei Responsabili degli Uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi.
5. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertanti ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni dell'inchiesta che non sono risultati , direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima, per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
9. Gli atti ed i verbali delle Commissioni d'inchiesta vengono dal Coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente, chiunque può prenderne visione ed ottenere copia.

ART. 63
COMMISSIONI DI STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze alle stesse attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Consiglio delibera la nomina delle Commissioni speciali :
 - a) Per l'esame di determinate proposte entro un termine stabilito con la delibera di nomina, scaduto inutilmente il termine la Commissione decade e l'esame dell'affare viene deferito dal Presidente del Consiglio ad una Commissione permanente, secondo il criterio della più affine competenza.
 - b) Per lo studio di determinate materie o argomenti.
3. La composizione delle Commissioni di cui al comma 2 rispecchia la rappresentanza proporzionale dei Gruppi Consiliari.
4. L'Amministrazione provvederà ad assicurare alle Commissioni di cui al presente articolo, l'opera dei dipendenti Comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di incarico sono stabiliti le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.
5. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sui lavori svolti e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART.63 BIS (ATTO C.C. N.76/98)
"DIMISSIONI"

Le dimissioni dalla carica di Presidente del C.C., di Vice Presidente del C.C., di consigliere comunale, di componente le commissioni consiliari e commissioni speciali, vengono presentate al Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e sottoscritta, mediante deposito presso la Segreteria Generale del Comune ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio procede alla surrogazione nella prima seduta utile . Relativamente alle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale - l'eventuale rinuncia del subentrato o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

PARTE III

PROCEDURE DI INFORMAZIONI

INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO XV

DELLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

ART. 64 GENERALITA'

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell'Amministrazione Comunale o l'attività del Comune.
2. Possono altresì rivolgere alla Giunta Municipale raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative, relative a pratiche in corso.
3. Il Presidente del Consiglio, nell'organizzazione dei lavori delle adunanze, destina un'ora alla trattazione delle comunicazioni del Presidente e delle interrogazioni.

ART. 65 CONTENUTO E TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato che rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, ovvero per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Nessun Consigliere può presentare più di tre mozioni o interrogazioni per la stessa seduta.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto presso la Segreteria del Comune entro cinque giorni dalla data di adunanza, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. La risposta scritta non viene menzionata all'o.d.g e viene inviata all'interrogante entro i trenta giorni dalla presentazione. Copia della risposta scritta è inviata al Presidente del Consiglio.
5. La trattazione dell'interrogazione per cui è richiesta risposta orale viene svolta in Assemblea personalmente dell'interrogato. Se l'interrogante non è presente quando si debba svolgere la sua interrogazione, questa viene dichiarata decaduta.
6. Le interrogazioni vengono trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'interrogante illustra brevemente la propria interrogazione, segue la risposta dell'interrogato contenuta entro il termine di cinque minuti. Alla risposta dell'interrogato può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se si ritiene soddisfatto o meno e per quale ragione, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
7. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Ha altresì facoltà di replica chi, tra i firmatari, intenda precisare la propria posizione.
8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'o.d.g. della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

9. Durante lo svolgimento della seduta consiliare, a richiesta motivata di un Consigliere, il Presidente può attribuire carattere d'urgenza ad una interrogazione e può disporre lo svolgimento immediato. Qualora l'interrogato sia presente ed abbia gli elementi sufficienti da risposta immediata. In caso contrario la risposta è inviata all'interrogante entro dieci giorni dall'adunanza.
10. L'interrogato ha in ogni caso facoltà di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non potere rispondere.
11. Qualora restino inevase interrogazioni orali presentate da più di 40 giorni, il Presidente dispone la convocazione del Consiglio ponendo al primo punto dell'o.d.g. tutte le interrogazioni inevase, che verranno svolte integralmente prima di passare ai successivi eventuali argomenti previsti dall'o.d.g.

ART. 66

CONTENUTO E TRATTAZIONE DELLE MOZIONI

1. La mozione è una proposta concreta, nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale, presentata da uno o più Consiglieri, tendente a promuovere una discussione su un affare o questione di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare in questione.
2. Può essere presentata per iscritto secondo le norme previste per le proposte di delibera, può essere presentata in sede assembleare, nell'ambito della trattazione delle comunicazioni iniziali, o nel corso della seduta, come conclusione e conseguenza della discussione avvenuta.
3. Il documento del quale si chiede l'approvazione è allegato al processo verbale della seduta nella quale la mozione è posta all'ordine del giorno, dopo che ne è stata data lettura.
4. Il documento oggetto della mozione è, per riassunto, riportato nell'o.d.g. delle sedute successive fino a quando la mozione non è discussa e la sua trattazione non è conclusa con una votazione.

ART. 67

TRATTAZIONE CONGIUNTA DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. Con decisione del Presidente, possono essere svolte e discusse con unica trattazione le interrogazioni, o le mozioni che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi.
2. La trattazione congiunta di interrogazioni, e mozioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

ART. 68

AUDIZIONI

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo, delibera, su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali, l'audizione del Sindaco, del Segretario Generale, dei Capi Ripartizione e dei Dirigenti responsabili dei servizi.

2. In occasione di tali sedute saranno svolte le interrogazioni dei Consiglieri attinenti all'argomento dell'audizione, presentate per iscritto presso la Segreteria generale cinque giorni prima dell'adunanza.
3. I criteri necessari alla disciplina dello svolgimento di dette audizioni verranno stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, convocate dal Presidente il giorno precedente l'adunanza stessa.
4. A richiesta di uno o più Consiglieri il Presidente invita i funzionari Comunali perché effettuino relazioni, diano informazioni o quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti o professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Il Difensore Civico partecipa alla seduta in cui verrà discussa la propria relazione annuale, partecipa, inoltre, tutte le volte che sarà invitato dal Presidente del Consiglio per riferire o dare pareri consultivi su dati argomenti.

CAPO XVI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 69
MODIFICA AL REGOLAMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le norme della legge sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia e relativo regolamento, delle Leggi Regionali 6.3.1986 n. 9 ; 3.12.1991 n. 44 ; 11.12.1991 n. 48 ; 1.9.1993 n.26 e di leggi e regolamenti speciali e dello Statuto.

ART. 70
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo di controllo e successiva pubblicazione all'albo Comunale per la durata di 15 g.